

Provincia di Biella

**Concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Agricolo, mediante un pozzo in Comune di Valdengo, assentita alla ditta CASCINA MOLLIE di Alessandra ANGELICO con D.D. n° 810 del 21.05.2024. PRAT. 496BI**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 810 del 21.05.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la Società Semplice Agricola Cascina Mollie, con sede in Via Piave 17 – 13845 Ronco Biellese (BI) - C.F (omissis);

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003, sottoscritto il 07.03.2024 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art. 22 del "Regolamento", la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale: 496BI;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è "GWB-S1 Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";

all'art. 1: il prelievo di un volume complessivo di 15.000 m<sup>3</sup> annui d'acqua pubblica, pari ad un prelievo di 0,4 l/s medi e continui, con una portata massima di 1,5 l/s - tramite un pozzo esistente captante da acquifero superficiale, ad uso Agricolo (art. 2), in Comune di Valdengo, fg. 11 mapp. 450, in modo continuo e costante dal 1° gennaio al 31 dicembre per ciascun anno costituente il periodo di validità della concessione, entro i limiti e secondo le condizioni stabilite dal disciplinare;

all'art. 11: che la durata della concessione è di 40 (quaranta) anni, a partire dalla data dell'atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.331 di Rep. del 07 marzo 2024

Art. 9 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Nel caso di cessione della proprietà il Concessionario dovrà ottenere un nuovo nulla osta o atto equivalente (quale una clausola nel titolo di trasferimento della proprietà da parte del nuovo proprietario) e darne notizia alla Provincia di Biella, sempre nel termine di 60 giorni dalla variazione della proprietà.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Dario ORFEI